

PRIVACY E TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO

Coloro che operano con l'estero ed in particolare con i paesi extra Unione Europea, a seguito del recepimento della Direttiva 95/46/CE devono fare i conti anche con la complessa disciplina a tutela della privacy.

Quando è ammesso e quando non lo è il trasferimento dei dati personali all'estero?

Come comportarsi per rispettare la "legge" senza incorrere in illeciti penali?

Il trattamento illecito dei dati personali è sanzionato, infatti, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.

E', innanzitutto, importante premettere che il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, pubbliche o private, enti o associazioni non è soggetto a notificazione né alla particolare disciplina del trasferimento di dati personali all'estero, ex art. 26 L. 675/1996.

Al di fuori di questa preliminare eccezione, la legge italiana distingue il caso in cui il trasferimento riguardi dati comuni, da quello in cui si trasferiscono dati sensibili (la disciplina prevede l'adozione di particolari cautele anche all'interno dell'Unione).

Sono dati sensibili quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

A. Trasferimento dati comuni.

L'art. 28 della L.675/96, in armonia con la direttiva europea 95/46/CE, prevede che il trasferimento di dati personali, al di fuori dell'Unione europea, possa avvenire solo se, da parte del paese che riceve le informazioni, è garantita una "tutela adeguata". Non tutti i Paesi extra UE sono però forniti di una disciplina che offra adeguate garanzie, in materia di privacy. Fra i tanti ricordiamo gli Stati Uniti d'America.

Al fine di evitare la paralisi delle operazioni commerciali nell'ambito dei rapporti tra Paesi intra- ed extra-UE, sono state, pertanto, predisposte alcune soluzioni, accanto a quelle forniteci dalla stessa legge di recepimento.

Innanzitutto, il trasferimento dovrà considerarsi legittimo, nonostante le carenze normative del Paese destinatario dei dati, ove ricorra una delle eccezioni contemplate dalla Legge 675/96 (consenso espresso dell'interessato, rilevante interesse pubblico, reperibilità dei dati su pubblici registri, ecc.).

Parimenti legittimo sarà il trasferimento garantito da appropriate clausole contrattuali. La Commissione delle Comunità Europee con decisione del 15.06.2001 (2001/497/CE, in G.U.C.E. L 181 del 4 luglio 2001), ha approvato le clausole con le quali l'importatore di dati del Paese terzo si impegna nei confronti dell'esportatore comunitario, ma anche a beneficio dei soggetti cui i dati si riferiscono, ad adottare un certo livello di protezione dei dati medesimi. L'Autorità italiana ha dato attuazione alla suddetta decisione comunitaria con deliberazione n. 35 del 10 ottobre 2001.

Un altro schema di decisione, relativo alle clausole contrattuali sul trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, è stato adottato con decisione della Commissione del 27 dicembre 2001 (2002/16/CE in G.U.C.E. L 6 del 10 gennaio 2002). Tali clausole, che anche nel nostro Paese sono applicabili dal 3 aprile 2002 (deliberazione del Garante n. 3 del 10 aprile 2002), riguardano il trasferimento dei dati a soggetti insediati in Paesi terzi che si impegnano a riceverli dall'esportatore per trattarli per suo conto e secondo le sue istruzioni.

Le clausole contrattuali approvate dalla Commissione europea non debbono essere considerate le uniche utilizzabili ai fini del trasferimento dei dati personali all'estero, ben potendo essere utilizzate anche clausole di diverso contenuto, che comunque riconoscano un adeguata protezione. La presenza delle suddette clausole non preclude comunque alle autorità garanti di esercitare poteri di vigilanza e di adozione dei provvedimenti conseguenti.

Entrambe le clausole contrattuali tipo impongono ad importatore ed esportatore oneri non lievi e prevedono l'applicabilità della legge del Paese membro in cui ha sede l'esportatore.

Per quanto concerne, in particolare, i rapporti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America è stato concluso un accordo, noto con il nome di "Safe Harbour", per garantire un livello minimo di protezione della privacy. L'accordo si fonda su un sistema di adesione volontaria e di autoregolamentazione. Le Autorità garanti dei vari Paesi membri hanno il potere di tutelare gli interessati, sospendendo i flussi dei dati diretti all'organizzazione che ha autocertificato la sua adesione, nei casi di violazione dell'accordo o per altri ragionevoli motivi.

B. Trasferimento dati sensibili.

La legge italiana, diversamente dalla direttiva europea, richiede un livello di tutela da parte dello Stato terzo che sia almeno "pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano".

L'ostacolo potrebbe superarsi con un'apposita autorizzazione del Garante.

Per concludere, per il trasferimento dei dati personali all'estero, tranne alcune eccezioni, è richiesta la previa notifica al Garante.

Il trasferimento potrà avvenire soltanto dopo 15 giorni dalla data della notificazione; il termine è di 20 giorni qualora il trasferimento riguardi dati sensibili o dati di carattere giudiziario. Peraltro, non è necessario attendere tale termine qualora ricorra uno dei casi indicati nel comma 4 dell'art. 28 L. 675/96.

Dott. Laura Santagiuliana

Collaboratrice Studio Associato Cecone-Grassi-Urso-Cattaruzzi-Guglielmucci

laura.santagiuliana@profimp.it